

Oggetto: Avviso di selezione per l'ammissione ai Percorsi per coloro che hanno completato corsi di formazione sul sostegno presso università estere e che si trovano in attesa del riconoscimento in Italia (articolo 7 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025) – Avviso pubblicato con Decreto prot. n. 31209 del 25.06.2025- Graduatoria

A TUTTI I CANDIDATI

Si comunica che con Decreto prot. n. 35997 del 17.07.2025 è stata disposta l'approvazione della graduatoria di cui all'avviso di selezione per l'ammissione ai Percorsi per coloro che hanno completato corsi di formazione sul sostegno presso università estere e che si trovano in attesa del riconoscimento in Italia (articolo 7 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025) pubblicato con Decreto prot. n. 31209 del 25.06.2025.

Sono considerati ammessi ai corsi di formazione INDIRE tutti i candidati utilmente inseriti in graduatoria.

Per tutti i candidati ammessi con riserva sono in corso i controlli amministrativi per verificare la corretta procedura di iscrizione. In caso di esito negativo sarà disposta la decadenza dalla graduatoria medesima.

Tutti i candidati ammessi devono provvedere entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito al versamento della quota stabilita dall'avviso di selezione pena la decadenza dalla graduatoria di merito.

Con successivo provvedimento potrà essere disposto l'eventuale aggiornamento della graduatoria.

Del provvedimento è data pubblicità sul sito dell'INDIRE, www.Indire.it, sezione Bandi di concorso e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 C.P.A. o di 120 giorni secondo quanto previsto dall'art. 8 D.P.R. n. 1199 del 1971.